



COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 21.12.2011
Modificato con Deliberazione C.C. n. 10 del 04.04.2012
Modificato con Deliberazione C.C. n. 80 del 27/12/2019



- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 4 - Misura dell'imposta
- Articolo 5 - Esenzioni
- Articolo 6 - Versamento dell'imposta
- Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 bis - Locazioni brevi
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento imposta
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs. 23/2011, previsti nel bilancio di previsione di ogni singolo comune, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.
Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, il comune destinerà una quota parte di detti fondi alle attività di promozione del turismo, come descritte nel precedente comma 1, attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni, sotto la Direzione del Circondario.
2. L'applicazione dell'imposta avrà decorrenza dal 5 aprile 2012.
3. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del comune di Vinci, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Vinci, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 3



Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Vinci.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente al corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Vinci.
3. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti l'imposta di soggiorno sono previsti dall'art. 4 comma 5 – 5bis e 5ter del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017: il gestore delle strutture ricettive, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.

Articolo 5

Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
- c) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
- d) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- e) gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;



- f) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- g) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, con sede nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
- h) gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use;
- i) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.

2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Vinci dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con le seguenti modalità:
 - a) mediante F24;
 - b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c) tramite le procedure telematiche;
 - d) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vinci sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.



L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio. Il materiale informativo sarà predisposto dal Circondario Empolese Valdelsa.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

Articolo 7 bis

Locazioni brevi

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 5ter del D.L. 50/2017, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.

2. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento ed in particolare dagli artt. 6 e 7.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori di strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, ivi compresi i Registri delle presenze;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- effettuare sopralluoghi che tramite gli Agenti di Polizia Municipale.

3. I controlli verranno effettuati mediante raffronti con tutti i dati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.



Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso



1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. E' compito dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.



Allegato

Dichiarazione per rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno del comune di
.....

Io sottoscritto.....nato ail..... e residente
in..... documento identificativo (tipologia e numero)
..... dichiaro, assumendomene ogni
responsabilità, che sono stato ospite della struttura ricettiva denominata.....posta in
via.....dal.....al..... per un totale di n.... notti e che mi sono rifiutato di versare
l'imposta di soggiorno pari a Euro....., adducendo la seguente motivazione:
.....
.....

Dichiaro altresì che gli addetti della suddetta struttura ricettiva mi hanno fatto presente che
l'imposta di soggiorno è un obbligo di legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal regolamento
del Comune di approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del
e che in caso di rifiuto del pagamento il Comune di si attiverà nei miei confronti per il
recupero delle somme non corrisposte, con l'applicazione delle sanzioni di legge.

.....,

Firma del dichiarante

.....